

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30442 del 21/11/2019 (Rv. 655953 - 01)

Concessionario - Obbligo indennitario - Insolvenza - Autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente - Sussistenza - Fondamento.

Nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario, l'esigenza, costituzionalmente imposta, di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l'effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente, beneficiaria dell'espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex art. 42, comma 3, Cost., l'effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene abitato e la P.A. che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30442 del 21/11/2019 (Rv. 655953 - 01)